

LEGGE 9 OTTOBRE 2026 N.180
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA” ARTICOLO 8

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE ED EUROPEE E DEI REFERENDUM
PREVISTI DAGLI ARTICOLI 75 E 138 DELLA COSTITUZIONE.

ISTITUZIONE DELL'ELENCO COMUNALE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE

Il Ministero dell'Interno, con legge 9 ottobre 2026, n.180, ha dettato le nuove disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ed in particolare con l'articolo 8, è stato disciplinato, a regime, il voto degli elettori fuori sede.

E' istituito, presso l'ufficio elettorale di ciascun Comune, l'elenco degli elettori fuori sede che sono ammessi a votare nel Comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. La disciplina non si applica alle elezioni amministrative e regionali.

Si pubblica con la presente la Circolare n. 65/2026 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, che riporta i requisiti, i termini e il modello di domanda.

L'ufficio elettorale rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Rhêmes-Saint-Georges, li 26.10.2026



IL SINDACO
della THERISOD

Elve Gled